CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 56

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Sara' pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo gia' esaurito del bilancio e non a quelli indicati nel mandato dal Ministero, che lo ha emesso.

E' di conformita' modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-56-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it